



**INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE DI  
COMPETENZA COMUNALE.  
ESERCIZIO DI ATTIVITA' DI POLIZIA IDRAULICA DI  
COMPETENZA COMUNALE.**

D.G.R. del 23/10/2015 n. X/4229 "Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica"

Elab.  
GEO 4

**REGOLAMENTO COMUNALE  
DI POLIZIA IDRAULICA**

Data di stesura: agosto 2016

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA  
arch. Gabriela Nava

IL PROGETTISTA  
dott. geol. Francesco D'Elia

## SOMMARIO

Art. 1 - Obiettivi	2
Art. 2 - Riferimenti normativi dei criteri per l'esercizio dell'attività di Polizia Idraulica	2
Art. 3 - Individuazione e classificazione del reticolo idrico sul territorio comunale	2
Art. 4 - Definizione delle fasce rispetto	3
Art. 5 - Lavori ed attività vietate nelle fasce di rispetto	3
Art. 6 - Lavori ed opere in alveo soggetti a concessioni	4
Art. 7 - Costruzione di opere di difesa	5
Art. 8 - Copertura dei corsi d'acqua	5
Art. 9 - Opere di attraversamento	5
Art. 10 - Interventi di manutenzione idraulica	6
Art. 11 - Captazioni idriche	7
Art. 12 - Interventi per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico	7
Art. 13 - Interventi urbanistici	7
Art. 14 - Documentazione progettuale	8
Art. 15 - Autorizzazioni per interventi ricadenti su più Comuni	8
Art. 16 - Scarichi nei corsi d'acqua	8
Art. 17 - Ordinanze e sanzioni	9
Art. 18 - Autorizzazione paesaggistica	9
Art. 19 - Procedure per concessioni in aree demaniali	9
Art. 20 - Canoni	9
Art. 21 - Norma Transitoria	9

## **REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA IDRAULICA PER IL RETICOLO IDRICO MINORE DI COMPETENZA COMUNALE**

### Art. 1 - OBIETTIVI

Il Regolamento Comunale di Polizia Idraulica, intesa come attività di controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici di competenza comunale, ha lo scopo di:

- definire le norme di polizia idraulica relative ai corsi d'acqua individuati;
- definire i canoni di polizia idraulica.

### Art. 2 - RIFERIMENTI NORMATIVI DEI CRITERI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI POLIZIA IDRAULICA

Per quanto riguarda i riferimenti normativi relativi ai criteri per l'esercizio dell'attività di Polizia Idraulica di competenza comunale, si rimanda a quanto stabilito dalle seguenti disposizioni:

- REGIO DECRETO 25 LUGLIO 1904 N. 523 - *"Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie"*;
- LEGGE 5 GENNAIO 1994 N. 37 - *"Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche"*;
- L.R. 5 GENNAIO 2000 N. 1 - *"Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112"*;
- DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 N. 152 - *"Norme in materia ambientale"*;
- L.R. 5 DICEMBRE 2008 N. 31 - *"Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale e s.m.i."*;
- REGOLAMENTO REGIONALE 8 FEBBRAIO 2010 N. 3 - *"Regolamento di polizia idraulica relativo al retico idrico di competenza dei consorzi di bonifica, ai sensi dell'art. 85, comma 5 della l.r. n. 31/2008"*;
- *DELIBERA DEL C.D.A. DEL CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI 2 MARZO 2011 N. 424 - "Regolamento di Gestione della Polizia Idraulica"*;
- D.G.R. LOMBARDIA 23 OTTOBRE 2015 N. X/4229 - *"Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica"*;
- D.G.R. LOMBARDIA 30 NOVEMBRE 2015 N. X/4439 - *"Approvazione dello schema di Convenzione tra Regione Lombardia e Consorzio di Bonifica Est Ticino Villorresi per attività da svolgersi su parti del reticolo idrico principale e per la fruizione delle vie navigabili del sistema dei Navigli Milanese nonchè di modifiche e integrazioni alla D.G.R. 23 ottobre 2015 n. X/4229"*;
- *DELIBERAZIONE COMITATO ESECUTIVO DEL CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI 14 DICEMBRE 2015 N. 117 - "Approvazione delle modifiche al catasto canali ai sensi del comma 4 e 5 art. 3 del Regolamento di gestione della polizia idraulica consortile"*.

### Art. 3 - INDIVIDUAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEL RETICOLO IDRICO SUL TERRITORIO COMUNALE

Il reticolo idrico sviluppatosi nel territorio comunale di Boffalora Sopra Ticino è stato individuato e riportato nella cartografia allegata denominata *"Carta di individuazione, classificazione e salvaguardia del reticolo idrico"*, prodotta in scala 1:5.000 ed in scala 1:2.000.

L'individuazione è stata fatta sulla base delle cartografie catastali e fotogrammetriche depositate presso il Comune di Boffalora Sopra Ticino, integrata mediante sopralluoghi di verifica in sito e dalle informazioni fornite dal Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi.

Sulla cartografia, sono stati riportati i corsi d'acqua costituenti i seguenti reticoli idrici:

- a) reticolo idrico principale, di competenza di AIPO (Agenzia Interregionale Fiume Po) e della Regione Lombardia (RIP);
- b) reticolo idrico di competenza del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi (RIB);
- c) reticolo idrico minore di competenza comunale (RIM);
- d) reticolo idrico minore privato.

#### Art. 4 - DEFINIZIONE DELLE FASCE RISPETTO

Le fasce di rispetto dei corsi d'acqua di competenza comunale sono definite sulla base delle normative di cui all'art. 2 del presente regolamento e sono graficamente riportate nella cartografia allegata denominata "*Carta di individuazione, classificazione e salvaguardia del reticolo idrico*", in scala 1:5.000 e 1:2.000.

Le fasce sono così determinate:

- a) nel territorio comunale è imposta una fascia di rispetto di larghezza pari a 10 m da ciascuna sponda, misurata dal piede arginale esterno oppure dalla sommità dell'alveo inciso;
- b) all'interno di alcune porzioni del territorio edificato, definito come "*tessuto urbano consolidato*" è imposta una fascia di rispetto di larghezza pari a 4 m per ciascuna sponda, misurata dal piede arginale esterno oppure dalla sommità dell'alveo inciso, in deroga, come previsto dalla D.G.R. 23-10-2015 n. X/4229, Allegato D, punto 5.1 (scaturita dagli studi geologici ed idrogeologici di supporto al P.G.T., ai sensi della L.R. n. 12/2005, art. 57 e successive D.G.R.);
- c) le fasce di rispetto lungo il Fiume Ticino sono determinate dal Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) – Delimitazione delle Fasce Fluviali;
- d) le fasce di rispetto lungo i canali gestiti dal Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi sono state determinate, sulla base delle disposizioni del Regolamento di Gestione della Polizia Idraulica del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, art. 4, comma 3 e della Deliberazione C.E. n. 117/2015, nonché dell'art. 14, comma 7 delle Norme di Attuazione del PAI: larghezza di 10 m, da ciascuna sponda, per la rete principale, larghezza di 6 m, per entrambe le sponde, per la rete secondaria e di 5 m per la rete terziaria, misurate dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa; dette fasce si applicano tanto ai canali a cielo aperto, quanto a quelli a sezione chiusa (coperti).

Si precisa che l'indicazione grafica rappresentata negli elaborati cartografici non esclude che l'accertamento del reale ed effettivo sviluppo topografico della fascia di rispetto venga determinato in sito.

#### Art. 5 - LAVORI ED ATTIVITÀ VIETATE NELLE FASCE DI RISPETTO

Per le aree inserite nelle fasce del PAI del Fiume Ticino, valgono le norme previste dall'Autorità di Bacino del Fiume Po (Norme di Attuazione PAI); l'AIPO (Agenzia Interregionale del F. Po) esercita il ruolo di Autorità Idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904 per le sole attività di polizia idraulica di vigilanza, accertamento e contestazione delle violazioni previste in materia, rilascio di nulla-osta idraulici relativi ad opere nella fascia di rispetto e pareri di compatibilità idraulica per interventi in aree demaniali; per le attività di Polizia Idraulica relative al rilascio di concessioni riferite

all'utilizzo e all'occupazione dei beni demaniali l'Autorità Idraulica di riferimento è rappresentata dalla Regione Lombardia.

Per i canali di pertinenza del Consorzio di bonifica, vigono le disposizioni di cui al Regolamento di Gestione della Polizia Idraulica del Consorzio di Bonifica Est Ticino-Villoresi (Delibera C.d.A n. 424 del 02-03-2011 e D.G.R. n. IX/1542 del 06-04-2011); secondo quanto prevede la normativa vigente si rimanda, per qualsiasi autorizzazione di opere o attività lungo i suddetti canali, al Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, deputato alla gestione e manutenzione dei canali ed alle relative funzioni concessorie e di polizia idraulica.

Per i corsi d'acqua di competenza comunale valgono le norme di cui al R.D. n. 523/1904 e segnatamente:

- a) sono vietate in modo assoluto, all'interno delle fasce di rispetto, così come individuate all'art. 4, nuove costruzioni e scavi a distanza minore di 10 m, ridotta a 4 m all'interno di alcune porzioni del territorio edificato, definito "*tessuto urbano consolidato*", e le piantagioni di alberi, siepi, recinzioni e il movimento terra a distanza inferiore di 4 m;
- b) analogamente è vietata la realizzazione di qualsiasi altro tipo di opera o manufatto che possa impedire od ostacolare l'accessibilità del corso d'acqua, ai fini ispettivi e manutentivi;
- c) sono vietate, altresì, ai sensi dell'art. 96 del R.D. n. 523/1904:
  - la formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alteri il corso naturale delle acque; sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l'esercizio di legittime ed innocue concessioni di pesca, quando in esse si osservino le cautele imposte negli atti delle concessioni o già prescritte dall'autorità competente;
  - le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei corsi d'acqua, modificando la sezione normale, necessaria al deflusso delle acque;
  - la formazione di rilevati di risalita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei corsi d'acqua;
  - gli scavi che possano promuovere il deperimento o recar pregiudizio alle vie alzaie, ove esistono, e l'estrazione di ciottoli, ghiaie e sabbie.

#### Art. 6 - LAVORI ED OPERE IN ALVEO SOGGETTI A CONCESSIONI

Lungo gli alvei e negli alvei dei corsi d'acqua non è consentita l'esecuzione di alcun tipo di opera, manufatto od intervento che possa interferire direttamente od indirettamente sul regime del corso d'acqua, se non previa acquisizione di Concessione rilasciata dall'Autorità competente e sotto l'osservanza delle condizioni imposte con disciplinare per le seguenti tipologie:

- a) opere di regimazione idraulica quali soglie, difese spondali di tipo radente, ecc., compresa la loro manutenzione; la realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza sarà consentita solo all'interno dell'abitato definito "*tessuto urbano consolidato*", e comunque dove non siano possibili soluzioni alternative a causa della limitatezza delle aree disponibili;
- b) opere di attraversamento quali ponti, passerelle e guadi, compresa la loro manutenzione, nonché attraversamenti dell'alveo con tubazioni e condotte sospese o aggirate ad altri manufatti di attraversamento;

- c) opere di derivazione d'acqua, compresa la loro manutenzione;
- d) attraversamento dell'alveo con linee elettriche, telefoniche od altri impianti di telecomunicazioni;
- e) muri d'argine ed altre opere di protezione delle sponde, nonché opere di regimazione idraulica.

Non è ammesso comunque il posizionamento di infrastrutture longitudinalmente e trasversali in alveo che ne riducano la sezione: in caso di necessità e di impossibilità di diversa localizzazione, le stesse potranno essere interrato. In questo caso i manufatti e gli attraversamenti realizzati al di sotto del fondo dell'alveo dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo e dovranno essere adeguatamente protette dalle possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua.

#### Art. 7 - COSTRUZIONE DI OPERE DI DIFESA

La realizzazione di opere di difesa spondale sui corsi d'acqua minori a tutela dei beni dei proprietari e possessori frontisti, così come previsto dall'art. 12 del Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, sono a carico dei proprietari e possessori frontisti stessi, previo il conseguimento delle necessarie autorizzazioni e/o nulla-osta idraulico.

I frontisti sono chiamati a rispondere dei danni di qualsiasi natura arrecati ai beni demaniali o loro pertinenze, nonché di ogni altra circostanza che in qualsiasi modo pregiudichi il buon regime dei corsi d'acqua o generi pericolo per la pubblica incolumità, causati dalla scarsa manutenzione delle loro proprietà.

#### Art. 8 - COPERTURA DEI CORSI D'ACQUA

È fatto divieto di effettuare coperture di corsi d'acqua di qualsiasi tipo, caratterizzati da portata continua (art. 115 D.Lgs. 152/2006), anche con tubi o scatolari di ampia sezione, fatti salvi i casi previsti dal medesimo art. 115 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Il divieto non si applica alle opere di tombinatura esistente.

Qualora l'opera di tombinatura, ancorché autorizzata, si manifestasse inadeguata alle esigenze idrauliche del corso d'acqua, l'Amministrazione Comunale potrà ordinare la rimozione della stessa, addebitando oneri ed eventuali danni provocati al concessionario. Le opere di tombinatura, interessanti i corsi d'acqua con portata continua, non autorizzate dovranno invece essere rimosse a carico dei proprietari o concessionari con ricostruzione dell'alveo con sezione a cielo aperto.

#### Art. 9 - OPERE DI ATTRAVERSAMENTO

Le nuove opere di attraversamento devono essere progettate nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni tecniche di cui al successivo art. 14.

Si rammenta comunque che non sono ammesse in alcun modo occupazioni di aree demaniali per attraversamenti longitudinali e trasversali che riducano la sezione d'alveo.

I nuovi manufatti di attraversamento aventi luce inferiore a 6 m dovranno rispettare i seguenti criteri tecnici:

- a) il manufatto non dovrà restringere la sezione naturale d'alveo mediante spalle e rilevati di accesso, né indurre modificazioni all'assetto morfologico dell'alveo; in particolare, l'orientamento delle spalle del manufatto dovrà essere parallelo alla direzione principale della corrente idrica;
- b) le sezioni di deflusso, a monte del manufatto e, ove possibile, per una tratta non inferiore a 10 m, non dovranno essere inferiori a quelle a "rive piene" dell'alveo

- naturale;
- c) il manufatto non dovrà avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna e, nel caso di corsi d'acqua arginati, a quota inferiore a quella della sommità arginale;
  - d) il minimo franco tra la quota idrometrica relativa alla massima portata prevedibile e la quota di intradosso dell'opera di attraversamento dovrà essere non inferiore a 0,50 m; il valore del franco dovrà essere assicurato per almeno 2/3 della luce quando l'intradosso del ponte non sia rettilineo;
  - e) il manufatto di attraversamento non dovrà comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.

Non è ammesso il posizionamento di infrastrutture longitudinalmente in alveo che riducano la sezione. In ogni caso gli attraversamenti e i manufatti realizzati al di sotto dell'alveo dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili, in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua. Per i corsi d'acqua di piccole dimensioni e di infrastrutture di modeste dimensioni (manufatti di dimensioni inferiori a 6 m), possono essere assunti tempi di ritorno inferiori a 100 anni in relazione ad esigenze specifiche adeguatamente motivate.

In tali situazioni è comunque necessario verificare che le opere non comportino un aggravamento delle condizioni di rischio idraulico sul territorio circostante, valutando che l'inserimento della struttura sia coerente con l'assetto idraulico del corso d'acqua e non comporti alterazioni delle condizioni di rischio idraulico sul territorio circostante e che le sollecitazioni di natura idraulica, cui è sottoposta l'opera, siano coerenti e compatibili con la sicurezza della stessa.

Gli attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere) con luce uguale o superiore a 6 m dovranno essere realizzati secondo la direttiva dell'Autorità di Bacino "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B", par. 3 e 4 (Deliberazione Autorità di Bacino n. 2/99).

#### Art. 10 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICA

L'Amministrazione Comunale promuove gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di modificazione delle opere idrauliche esistenti, allo scopo di:

- a) mantenere e garantire l'efficienza idraulica, eliminando gli eventuali ostacoli al deflusso;
- b) mantenere la funzionalità ecologica degli ecosistemi, la tutela della continuità ecologica, la conservazione e l'affermazione delle biocenosi autoctone;
- c) migliorare le caratteristiche naturali dell'alveo, salvaguardando la vegetazione di ripa, con particolare riguardo alla varietà, alla tutela degli habitat caratteristiche.

Inoltre, per le opere di attraversamento esistenti, al momento del rinnovo della concessione, dovrà essere prodotta una verifica idraulica che dimostri che l'attraversamento non provoca ostruzioni e variazioni di deflusso dell'alveo di piena, incompatibili con le condizioni di sicurezza dell'area circostante e con le caratteristiche delle opere di difesa.

La suddetta verifica dovrà valutare, altresì, gli effetti del restringimento dell'alveo attivo e/o di indirizzamento della corrente, gli effetti di rigurgito a monte e la compatibilità locale con le opere idrauliche esistenti.

Qualora la verifica di compatibilità idraulica dovesse far emergere delle criticità all'intorno, il tecnico redattore della verifica dovrà valutare:

- le condizioni di esercizio transitorio della struttura, sino alla realizzazione degli interventi di adeguamento progettati;
- i criteri di progettazione degli interventi correttivi e di adeguamento necessari.

Gli interventi di manutenzione idraulica possono prevedere l'asportazione di materiale litoide dagli alvei, in accordo con quanto disposto all'art. 97, lettera m) del R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e previo pagamento del canone erariale vigente, solo se finalizzata esclusivamente alla conservazione della sezione utile di deflusso, al mantenimento dell'officiosità delle opere e delle infrastrutture, nonché alla tutela dell'equilibrio geomorfologico e geoidrologico dei terreni interessati, alla tutela ed al recupero ambientale.

Qualora gli interventi non siano a carattere locale, ma estesi a un tratto di dimensioni significative e comportino l'asportazione di quantità significative di materiali inerti, il progetto di intervento deve valutare le condizioni di assetto morfologico, idraulico, naturalistico e paesaggistico dell'intero tronco interessato, con particolare riferimento al mantenimento di un corretto profilo di equilibrio dello stesso.

#### Art. 11 - CAPTAZIONI IDRICHE

Qualora un pozzo ricada ad una distanza inferiore ai 100 m dal corso d'acqua, il Comune, in quanto Autorità Idraulica di tale corso d'acqua, deve esprimere il parere di ammissibilità della domanda di concessione, così come previsto dall'art. 9 della Legge 735/1956.

#### Art. 12 - INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE O DI INTERESSE PUBBLICO

Fatto salvo quanto previsto negli articoli precedenti, all'interno delle fasce di rispetto è consentita la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, non altrimenti localizzabili, a condizione che non modifichino i fenomeni idraulici naturali e le caratteristiche di particolare rilevanza naturale dell'ecosistema fluviale che possono aver luogo nelle fasce e che non costituiscano significativo ostacolo al deflusso. A tal fine i progetti devono essere corredati da uno studio di compatibilità, che documenti l'assenza dei suddetti fenomeni e delle eventuali modifiche alle caratteristiche idrologiche del corso d'acqua.

Le nuove opere di attraversamento, stradale o ferroviario, e comunque delle infrastrutture a rete, devono essere progettate nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni tecniche, così come indicato agli artt. 9 e 14.

#### Art. 13 - INTERVENTI URBANISTICI

Nelle porzioni di territorio ricadenti all'interno delle fasce di rispetto del reticolo idrico minore di competenza del Comune di Boffalora Sopra Ticino, si applicano i seguenti vincoli e limitazioni:

- a) nelle fasce di rispetto del reticolo minore sono vietate nuove costruzioni, corpi di fabbrica accessori e recinzioni;
- b) nelle fasce di rispetto del reticolo minore sono consentiti, per i fabbricati e le recinzioni esistenti, interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo;
- c) nelle fasce di rispetto del reticolo minore è consentita, altresì, la ristrutturazione



edilizia che non preveda demolizione con ricostruzione e/o incremento di volume.

#### Art. 14 - DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE

Dovrà essere presentata richiesta di autorizzazione all'Amministrazione Comunale per i seguenti interventi:

- nuove opere di difesa spondale e di regimazione idraulica;
- costruzioni di ponti/passarelle ed opere di attraversamento in genere, con luce inferiore a 6 m;
- manufatti di scarico in acque superficiali con portate superiori a 5 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile;
- manutenzione straordinaria delle opere esistenti con modifiche sostanziali delle stesse anche per adeguamento funzionale;
- in tutti i casi di concessione di occupazione di area demaniale.

L'istanza deve essere corredata della seguente documentazione:

- relazione tecnica redatta da un professionista abilitato, illustrante l'opera e gli obiettivi della stessa, giustificando e motivando le scelte progettuali, che descriva in dettaglio gli interventi e le opere da realizzare ed i benefici attesi; in caso di occupazione di area demaniale devono essere indicate le superfici occupate;
- documentazione grafica costituita da:
  - a) corografia con la localizzazione dell'intervento in scala 1:10.000 o 1:5.000;
  - b) estratto mappa (1:2.000 o 1:1.000) con evidenziata l'area di intervento;
  - c) rilievo topografico dello stato di fatto esteso per almeno 50 m a monte e a valle dell'intervento;
  - d) planimetria e sezioni trasversali rispettivamente dello stato di fatto e di quello di progetto, in scala 1:100/1:200;
  - e) sezione longitudinale in alveo esteso per un tratto adeguato a monte e a valle dell'intervento;
  - f) particolari costruttivi delle opere da realizzare;
  - g) documentazione fotografica dell'area di intervento.
- relazione idrologica ed idraulica (redatta da un tecnico abilitato), che analizzi le condizioni di deflusso e determini le portate massime prevedibili, verificando la compatibilità idraulica delle opere che si intendono realizzare, prevedendo sezioni di deflusso non inferiori a quelle a "rive piene" dell'alveo naturale e comunque con un franco di sicurezza minimo non inferiore a 0,50 m, in condizioni di portata massima prevista.

#### Art. 15 - AUTORIZZAZIONI PER INTERVENTI RICADENTI SU PIÙ COMUNI

Qualora l'intervento vada ad interessare aree ricadenti nel territorio di due o più Comuni, l'Amministrazione Comunale a cui è stata presentata la domanda indirà apposita Conferenza dei Servizi tra i Comuni interessati. La destinazione dei canoni relativi all'intervento in via di autorizzazione verrà stabilita nell'ambito della Conferenza dei Servizi.

#### Art. 16 - SCARICHI NEI CORSI D'ACQUA

L'autorizzazione circa le quantità di acque recapitate nei corsi d'acqua viene rilasciata dall'Amministrazione Comunale previa presentazione di un progetto che dovrà corrispondere alle prescrizioni previste dalla normativa vigente (art. 12 delle Norme di Attuazione del PAI). In particolare le quantità ammesse non potranno superare i seguenti

limiti:

- 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali e industriali;
- 40 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubbliche fognature.

Dovrà essere comunque verificata, da parte del richiedente l'autorizzazione, sulla base di un progetto redatto da tecnico abilitato, la capacità del corpo idrico a smaltire senza conseguenze le portate scaricate.

#### Art. 17 - ORDINANZE E SANZIONI

In caso di realizzazione di opere abusive o difformi da quanto autorizzato, le Autorità competenti provvederanno all'applicazione della normativa vigente in materia.

#### Art. 18 - AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

Qualora l'area oggetto di intervento ricada in zona soggetta a vincolo paesaggistico, ai sensi degli artt. 136-142-143-157 del D. Lgs. n. 42/2004 s.m.i., il richiedente dovrà presentare apposito atto autorizzativo rilasciato dalla Regione Lombardia – Direzione Territorio e Urbanistica – U.O. Sviluppo Sostenibile del Territorio, o, se l'opera rientra tra quelle in sub-delega, dagli Enti competenti individuati dalla L.R. n. 12/2005 e s.m.i.

In generale, dovrà sempre essere verificata la coerenza con norme ed indirizzi di tutela del P.P.R.

#### Art. 19 - PROCEDURE PER CONCESSIONI IN AREE DEMANIALI

Gli interessati all'utilizzo o alla modifica delle aree demaniali, dovranno presentare istanza di concessione demaniale ai competenti uffici della Regione Lombardia, secondo la procedura e la modulistica di cui agli Allegati E e G alla D.G.R. del 23-10-2015 n. X/4229.

Le richieste di sdemanializzazione di vecchi alvei demaniali, appartenenti al reticolo minore, dovranno essere inviate all'Agenzia del Demanio, la quale trasmette alla Regione Lombardia – Sedi Territoriali di riferimento provinciale - la documentazione tecnica prevista dalla D.G.R. 23-10-2015 n. X/4229; l'Amministrazione Comunale, su esplicita richiesta della Regione Lombardia, esprimerà il proprio parere ai fini idraulici sull'istanza di sdemanializzazione.

Ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., le aree del demanio fluviale di nuova formazione non possono essere oggetto di sdemanializzazione.

#### Art. 20 - CANONI

Per quel che concerne i canoni di Polizia Idraulica, si farà riferimento a quanto indicato nell'Allegato F della D.G.R. del 23-10-2015 n. X/4229.

Relativamente ai canoni regionali di escavazione di materiali inerti degli alvei dei corsi d'acqua (calcolati per Provincia), gli stessi dovranno fare riferimento agli ultimi provvedimenti in materia emanati dalla Regione Lombardia.

#### Art. 21 - NORMA TRANSITORIA

All'art. 4 del presente Regolamento Comunale di Polizia Idraulica sono state definite le fasce di rispetto da applicarsi sul reticolo idrico minore di competenza comunale, le quali sono state fissate in ottemperanza ai disposti dell'art. 96, lettera f del R.D. n. 523/1904 e

della D.G.R. del 23-10-2015 n. X/4229, Allegato D, punto 5.1, prevedendo l'applicazione della deroga alle disposizioni dell'art. 96 del R.D. n. 523/1904, per le aree in fascia di rispetto ricadenti all'interno di alcune porzioni dell'abitato esistente, definito come "*tessuto urbano consolidato*", in quanto tale Regolamento comunale di Polizia Idraulica, insieme all'Elaborato tecnico descrittivo-cartografico, sarà inserito nel Piano di Governo del Territorio.

Sino al recepimento del Documento di Polizia Idraulica nello strumento urbanistico comunale, sul reticolo idrico principale e minore di competenza comunale, valgono le disposizioni ed i vincoli del R.D. n. 523/1904, mentre per il reticolo idrico di competenza del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi si applicano i vincoli fissati dal Regolamento Regionale n. 3/2010 e dal Regolamento Consortile di Gestione della Polizia Idraulica del 02-03-2011.